



# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## ONERI INFORMATIVI

**MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 21 GIUGNO 2016**

**E DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO RISPETTO ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA**

**(EVIDENZIATE IN CORSIVO)**

### ONERI MODIFICATI

<b>1) Domanda di agevolazione</b>			
Riferimento normativo interno	DM 21/06/2016, art. 7, comma 1 e DD 16/12/2016, art. 2, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

I Soggetti proponenti sono tenuti ad inviare la seguente documentazione:

*a) istanza di accesso alle agevolazioni, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del DD 16/12/2016;*

*b) copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell'accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, del DM 21/06/2016;*

*c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 del DD 16/12/2016;*

*d) DSAN debitamente firmata digitalmente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 1, del DM 21/06/2016, da predisporre per ogni impresa costituente il Soggetto proponente, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 del DD 16/12/2016;*

*e) copia degli accordi di collaborazione, stipulati con i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), del DM 21/06/2016, debitamente sottoscritti tra le parti;*

*f) eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione del programma: preventivi di spesa, curricula delle figure professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i consulenti già individuati.*

*Non è più richiesta la trasmissione del piano dei costi, ora ricompreso nella relazione tecnica di cui alla lettera c). Non è più richiesta, inoltre, l'eventuale documentazione attestante lo stato degli iter autorizzativi connessi alla realizzazione del programma e, in quanto non più pertinente, la documentazione relativa alla concessione di finanziamenti bancari.*

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it), a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017. La trasmissione via PEC deve avvenire nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 2, comma 3, del DD 16/12/2016.

2) Adempimenti successivi al ricevimento della comunicazione di agevolabilità			
Riferimento normativo interno	DM 21/06/2016, art. 7, comma 9 e DD 16/12/2016, art. 4, comma 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro





Che cosa cambia per l'impresa

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità *di cui all'art. 7, comma 8, del DD 16/12/2016*, il Soggetto proponente è tenuto a trasmettere all'indirizzo PEC [dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it), pena la decadenza della domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

a) copie dell'atto costitutivo e dello statuto del Beneficiario, qualora non già presentate in sede di domanda;

b) scheda *“Fondo patrimoniale comune ovvero fondo consortile”*, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 6 del DD 16/12/2016;

c) DSAN per la concessione di aiuti *“de minimis”*, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 7 del DD 16/12/2016;

d) DSAN attestanti, qualora l'importo della sovvenzione sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, *da redigere sulla base dei moduli messi a disposizione sulla pagina dedicata del sito internet del Ministero.*

*Non è più richiesta la trasmissione della seguente documentazione:*

- *istanza di conferma della domanda;*
- *documentazione atta a dimostrare l'avvenuto apporto ovvero versamento delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile;*
- *informazioni necessarie all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).*